

**Amministrazione comunale di
SAN CIPRIANO PO**
Provincia di Pavia

**Regolamento per
la Disciplina
delle Attività
Rumorose**

Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Classificazione Acustica e limiti di rumore
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Aree di pertinenza ferroviarie ed aeroportuali
- Art. 5 – Piani aziendali di risanamento acustico
- Art. 6 – Previsione di impatto acustico
- Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 8 – Definizioni e deroghe
- Art. 9 – Deroghe semplificate

Sezione I - Procedura semplificata – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

- Art. 10 – Impianti ed attrezzature
- Art. 11 – Periodo di attività
- Art. 12 – Documentazione da presentare
- Art. 13 – Emergenze

Sezione II – Procedura semplificata – ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

- Art. 14 – Periodo di attività
- Art. 15 – Orari
- Art. 16 – Limiti massimi di rumorosità

Sezione III – Procedura semplificata – ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

- Art. 17 – Autorizzazioni
- Art. 18 – Periodo di attività
- Art. 19 – Documentazione da presentare

Art. 20 – Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

Sezione IV – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Art. 21 – Documentazione da presentare

Art. 22 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

TITOLO III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 23 – Macchine da giardino

Art. 24 – Macchine agricole

Art. 25 – Impianti di condizionamento

Art. 26 – Allarmi acustici

Art. 27 – Autolavaggi

Art. 28 – Pubblicità fonica

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Ordinanze

Art. 30 – Sanzioni

Art. 31 – Sospensione e revoca autorizzazioni

Art. 32 – Istanze e segnalazioni di disturbo

ALLEGATI

Allegato 1: cantieri edili

Allegato 2: cantieri stradali

Allegato 3: cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Allegato 4: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

Allegato 5: manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata

Allegato 6: istanze e segnalazioni di disturbo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.13/01.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

La classificazione acustica è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dal Decreto 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", di seguito riportate.

Classi di suddivisione del territorio comunale	
classe	descrizione
I	aree particolarmente protette, per le quali la quiete costituisce un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione e/o conservazione.
II	aree urbane destinate ad uso prevalentemente residenziale, interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza ¹ di attività industriali e artigianali; aree di interposizione tra zone di classe I e III.
III	aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali ² e con assenza di attività industriali; aree rurali coltivate.
IV	aree di intensa attività umana interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e con limitata presenza di piccole industrie ³ ; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e aeroportuali.
V	aree prevalentemente industriali interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
¹ con riferimento alla metodologia adottata, si considerano assenti le attività che, nell'unità base di riferimento territoriale, comportano una densità < 3 attività/km ² .	
² in base alla vigente legislazione si definiscono artigiane le imprese che non lavorando in serie hanno un massimo di 18 dipendenti e 9 apprendisti, oppure che lavorando in serie hanno fino a 9 dipendenti e 5 apprendisti; le imprese edili fino a 10 dipendenti e 5 apprendisti e le imprese di trasporto fino a 8 dipendenti.	
³ è definita piccola l'industria con un numero di addetti ≥ 9 e < 50, media fino a 250 addetti e grande con oltre 250 addetti (v. D.M. 18.9.97 <i>Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese</i>).	

Alle classi suddette sono assegnati i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, le cui definizioni, date dall'art. 2 della Legge 447/95, sono di seguito riportate.

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
i valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite sono distinti per i periodi diurno (ore 06,00-22,00) e notturno (ore 22,00-06,00).

Valori limite assoluti di immissione (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60

Valori limite di emissione (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55

Valori di qualità (dBA)		
	<i>Tempi di riferimento</i>	
<i>Classi</i>	Diurno (06,00 – 22,00)	Notturmo (22,00 – 06,00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57

I valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno, se riferiti ad un'ora.

Sono invece uguali ai valori limite di immissione se relativi ai tempi di riferimento. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in base all'art. 4 del DPCM 14.11.97:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 3

DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

ART. 4

AREE DI PERTINENZA FERROVIARIE ED AEROPORTUALI

1. Aree ferroviarie

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie è regolamentata dall'art. 3 del DPR 18.11.98, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- metri 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- metri 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal DPR 18.11.98.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR 18.11.98 per la sorgente sonora ferroviaria; riportati in **Tabella 3.1** e **Tabella 3.2**.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i valori limite assoluti di immissione definiti dal DPCM 14.11.97, in base al piano comunale di classificazione acustica.

In caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, l'art. 4 comma 1 del suddetto DPR prevede un'estensione di corridoi progettuali che meglio tutelino i singoli ricettori fino ad una ampiezza di 500 m per lato.

In fase di progettazione dell'opera devono essere previsti interventi di tutela per tutti i ricettori all'interno delle fasce di pertinenza.

Per le infrastrutture, esistenti o di nuova realizzazione, con qualunque velocità di progetto, nel caso in cui i rispettivi limiti delle Tabelle 3.1 e 3.2, validi all'interno delle fasce di pertinenza o quelli di cui all'art. 2 validi fuori di tali fasce, non si possano tecnicamente raggiungere ovvero se da valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti valori limite:

- 35 dB(A) L_{eqA} notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dB(A) L_{eqA} notturno per gli altri ricettori;
- 45 dB(A) L_{eqA} diurno per le scuole.

I valori di cui sopra sono misurati al centro della stanza a finestre chiuse e con microfono ad 1,5 m di altezza dal pavimento.

Tabella 3.1 Valori limite assoluti di immissione per ferrovie esistenti o nuove con Velocità <200km/h (in dBA)

Ricettore	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Tutti gli altri ricettori nella fascia A (primi 100m)	70	60
Tutti gli altri ricettori nella fascia B (secondi 150m)	65	55

Tabella 3.2 Valori limite assoluti di immissione per nuove ferrovie con Velocità >200km/h (in dBA)

Ricettore	Tempi di riferimento	
	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Tutti gli altri ricettori nella fascia di 250 m per lato	65	55

2. Aviosuperficie

1. Il gestore di una aviosuperficie o di una area dove sono effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, (disciplina del volo da diporto o sportivo), e al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, (regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo) al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d'uso deve presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente la documentazione di previsione d'impatto acustico redatta secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale.
2. Per i nulla osta e le concessioni d'uso esistenti che risultassero non rispettosi dei limiti acustici delle aree interessate dall'attività aerea i gestori si obbligano alla realizzazione di piani di risanamento acustici volti a riportare i livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti di interesse sovracomunale conformandosi alle eventuali prescrizioni in esso contenute. Il provvedimento comunale può prescrivere specifiche misure per il contenimento dell'inquinamento acustico dovuto all'uso dell'infrastruttura. Le valutazioni dell'amministrazione comunale devono essere comunicate all'ente nazionale per l'aviazione civile alla direzione della circoscrizione aeroportuale e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri enti e le norme relative allo svolgimento delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

ART. 5

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, per le quali i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'Allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e per gli aspetti igienico sanitari dell'ASL.

ART. 6 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla DGR 8 marzo 2002 n. VII/8313 i seguenti soggetti:

titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;

i richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, di cui al punto 1 art. 3 del presente regolamento, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sopperita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un tecnico competente che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della previsione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla DGR 8 marzo 2002 n. VII/8313:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Zonizzazione Acustica e i valori assoluti e differenziali previsti dalla normativa vigente.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione delle deroghe può avvenire secondo una procedura semplificata nei seguenti casi:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- attività temporanee e manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui al punto precedente.

Negli altri casi devono essere seguite le indicazioni riportate nel presente regolamento alla *Sezione IV*.

ART. 9

DEROGHE SEMPLIFICATE

Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, per quelle attività che abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sono rilasciate dal Sindaco previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Le richieste di autorizzazione in deroga semplificate e la relativa documentazione, ove prevista, devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il termine di 15 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

Per le autorizzazioni in deroga semplificate il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB (A) in orario diurno e di 60 dB (A) in orario notturno. Tale limite si intende fissato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

I cantieri edili per gli interventi interni sul patrimonio edilizio esistenti devono rispettare il limite di 65 dB (A) misurati all'interno delle abitazioni o dei locali più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16/03/1998, per un tempo di almeno 30 minuti per i cantieri stradali, e di 15 minuti per tutte le altre attività.

Sezione I
PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

ART. 10
IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante, ed in particolare delle residenze. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 11
PERIODO DI ATTIVITÀ

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona dovrà svolgersi tra le _____ e le _____.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore _____ alle _____ ore _____.

La suddetta fascia oraria può essere ridotta a discrezione del Comune in funzione della tipologia del cantiere, dell'area dove sorge, e del periodo (invernale o estivo) richiesto per la deroga.

Per la procedura semplificata la durata dei lavori non può comunque essere superiore a 20 giorni lavorativi. L'attività potrà essere esercitata tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici che dovranno essere evidenziati nella domanda.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art. 9.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 12

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per durate superiori a 5 giorni lavorativi dovrà essere presentata la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona.

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata nell'**Allegato 3** al presente regolamento.

Per durate inferiori a 5 giorni nelle richieste di concessioni lavori deve essere inserito il testo riportato negli **Allegati 1 e 2** al presente regolamento.

ART. 13

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione II
PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A
SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO
ALL'APERTO

ART. 14
PERIODO DI ATTIVITÀ

Le attività sono consentite secondo l'orario che dovrà essere concordato con l'Amministrazione, tenuto conto del tipo di manifestazione e del programma della stessa.

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Le aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo sono:

- Piazza della Chiesa;
- Piazza Vittorio Emanuele.

ART. 15
ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 16
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata all'**Allegato 4** al presente regolamento.

Sezione III
PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO FUORI
DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO
MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 17
AUTORIZZAZIONI

Per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che si svolgano per più di 5 giorni e che si collochino al di fuori delle aree destinate a tali attività identificate dal Piano di classificazione acustica, occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga semplificata utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (vedi Allegato) e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività accompagnata dalla V.I.A.

Il Sindaco, sentito il parere dell'ASL e dell'ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 18
PERIODO DI ATTIVITÀ

Il funzionamento delle sorgenti sonore, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore _____ alle _____ e dalle ore _____ alle _____ in qualsiasi giorno della settimana.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

ART. 19
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per attività di cui alla presente sezione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione è necessaria la comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Dovrà essere utilizzata allo scopo la modulistica riportata all'**Allegato 4** al presente regolamento.

ART. 20

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Sezione IV
ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NES-
SUNO DEI CASI PRECEDENTI

ART. 21
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sono rilasciate dal Sindaco e previo parere dell'ARPA qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Presso il Comune è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95 che contenga:

- elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92).

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

ART. 22
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento (vedi **Allegato 5**), devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

Nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura le domande di autorizzazione in deroga devono essere comunque presentate 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà degli uffici comunali, competenti nell'ambito del procedimento di autorizzazioni in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

TITOLO III
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 23
MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore _____ alle _____ e dalle ore _____ alle _____ escluso sabato e giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 24
MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore _____ alle ore _____ dei giorni feriali e dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 25

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del DPCM 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al DPCM 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 26

ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 27

AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito durante l'orario di servizio e comunque nel rispetto dei limiti di legge previsti per la zona.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

ART. 28

PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/91 e nelle zone I e II così come saranno individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29
ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART. 30
SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento delle prescrizioni legalmente date costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della L. 26/10/1995, n. 447 (art. 10 comma 3 L. 447/95) sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.0329,14.

Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 18, all'art. 24, all'art. 25, all'art. 27 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, con le seguenti modalità:

Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 18 fuori dagli orari e dai giorni consentiti	Min. 50 Euro – Max 150 Euro
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esercizio dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dell'art. 24	Min. 25 Euro – Max 75 Euro se in orario diurno (06,00 – 22,00) Min. 50 Euro – Max 150 Euro se in orario notturno (22,00 – 06,00)
Uso di macchine agricole per lavori stagionali e di manutenzione per l'esercizio di conduzione, coltivazione e silvicoltura dei fondi fuori dagli orari consentiti dall'art. 25	Min. 25 Euro – Max 75 Euro se in orario diurno (06,00 – 22,00) Min. 50 Euro – Max 150 Euro se in orario notturno (22,00 – 06,00)
Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art. 27	Min. 25 Euro – Max 75 Euro

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P., e quanto previsto dalla L. 26/10/1997, n. 447 art. 9 comma 1 e dell'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco.

ART. 31

SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al DPCM 14/11/1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 32

ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico, i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale presentando il modello di segnalazione (vedi Allegato 6).

ALLEGATI

al Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

ALLEGATO 1

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore _____ alle ore _____, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO 2

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore _____ alle ore _____, ovvero nella fascia oraria precisata dal Comune, entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO 3
**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V,
non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura)**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____

_____ della manifestazione/ditta _____

_____ (nome ente, ditta)

con sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____

via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95.

In fede

data _____ firma _____

ALLEGATO 4
(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO

DEL COMUNE _____

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____

_____ della manifestazione/ditta _____

_____ (nome ente, ditta)

con sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____

via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95;

2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97.

In fede

data _____ firma _____

ALLEGATO 5

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)

AL SINDACO

DEL COMUNE _____

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare) _____

_____ della manifestazione/ditta _____

_____ (nome ente, ditta)

con sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax) _____

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____

via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale e regionale in materia, del Piano Comunale di Classificazione Acustica ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allega la seguente documentazione:

1. relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 2 commi 6/7 della L. 447/95 contenente:
 - 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14.11.97;
- 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
- 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/7, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92).

In fede

data _____ firma _____

ALLEGATO 6

ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO

Al comune di _____

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Il sottoscritto _____

residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

CHIEDO

A codesta Amministrazione comunale di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività _____

ubicata in Via/Piazza _____ n. _____

Preciso che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 06,00 – 22,00) ☐

- in periodo notturno (ore 22,00 – 06,00) ☐

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico: _____

Il richiedente _____

Il presente modello può essere inviato :

- per posta, all'indirizzo sopraindicato
- per fax al numero _____
- per posta elettronica all'indirizzo _____

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.

